



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo della Guardia di finanza per l’anno 2011.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

RITENUTO di dover riservare tre dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” della Guardia di finanza per l’anno 2011. Dei posti disponibili:

- a) 9 (nove) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza;
- b) 12 (dodici) sono destinati al personale del ruolo ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali.

Di questi:

- (1) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo che, alla data di indizione del presente bando, rivestono il grado di maresciallo aiutante;
 - (2) 5 (cinque) posti sono destinati agli altri ispettori del Corpo che, al 1° gennaio 2011, abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.
- c) 1 (uno) è destinato ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
- 2. Uno dei sette posti di cui al comma 1, lettera b), punto (1), e due dei cinque posti di cui al comma 1, lettera b), punto (2), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 3, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o superiore.
 - 3. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui al comma 1.
 - 4. Al concorso non può partecipare il personale del ruolo ispettori che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è in possesso di specializzazioni o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
 - 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 2

Svolgimento del concorso

- 1. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare eventuale, per i soli candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
 - b) una prova scritta;
 - c) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per i soli candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che si trovino nella posizione di congedo;
 - d) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo;
 - e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) una prova facoltativa di informatica;

- h) la valutazione dei titoli;
- i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che si trovino nella posizione di congedo.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:

- a) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata che:
 - 1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione.
Il giudizio di meritevolezza è espresso:
 - per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio, dal Comandante Regionale o equiparato da cui gli interessati dipendono, sentito il parere della scala gerarchica intermedia;
 - per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, dal Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.Tale giudizio è formulato sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato;
 - 2) alla data del 1° gennaio 2011, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1977 (compreso);
 - 3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
 - 4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) se in congedo:
 - abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
 - non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.

I requisiti di cui ai punti 4) e 5), devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione.

- b) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che, alla data di indizione del presente

bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2011, abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che:

- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2011, compiuto il 34° anno di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 1° gennaio 1977, estremi inclusi;
- 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da università statali;
- 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di formazione.

- c) per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), i militari del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che:
- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2011, compiuto il 34° anno di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 1° gennaio 1977, estremi inclusi;
 - 2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
 - 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- 6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modello conforme al fac-simile in allegato 1, riproducibile anche in fotocopia, deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e deve essere sottoscritta e presentata, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a Serie Speciale, al reparto dal quale il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale).
2. Per i soli ufficiali in ferma prefissata in congedo, la domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, entro il termine di cui al comma 1.

La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.

Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nel termine indicato, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

3. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) il reparto cui è in forza, ovvero, se ufficiale in ferma prefissata in congedo, l'ultimo Reparto dove ha prestato servizio nonché la residenza;
 - c) la categoria di posti per la quale concorre;
 - d) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - g) il numero degli eventuali figli a carico;
 - h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - i) di aver preso visione delle disposizioni inerenti alla valutazione dei titoli posseduti;

- l) di essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, può essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
 - m) se ufficiale in ferma prefissata:
 - (1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, qualora in congedo;
 - (2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere richiamato in servizio:
 - per l'intera durata del corso di formazione, se in congedo alla data di inizio dello stesso;
 - fino alla conclusione del corso di formazione, laddove la ferma prefissata si concluda prima del termine dello stesso;
 - n) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - (1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - (2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - (3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
 - (4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale;
4. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive.
5. I candidati, nella domanda di partecipazione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove facoltative:
- a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
 - b) prova di informatica.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritte e orali.
7. I certificati comprovanti i titoli preferenziali, stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, devono essere allegati alla domanda. I citati documenti possono essere prodotti anche mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,

eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

9. Eventuali trasferimenti della sede di servizio, ovvero, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso devono essere segnalati dal concorrente direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Art. 5

Istruttoria della domanda

1. Il reparto che, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
 - a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
3. I reparti di cui al precedente comma, nonché il Centro di Reclutamento (per le domande ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 2), attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, provvedono all'immissione dei relativi dati nella rete informatica del Corpo.
4. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 3 da parte dei partecipanti al concorso.
5. Tutti i candidati, le cui domande di partecipazione siano considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
6. L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi concorsuali fino all'inizio del corso di formazione.
7. Le domande di partecipazione al concorso, prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dell'articolo 4, commi 3 e 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione della domanda.

8. La mancata regolarizzazione ovvero l'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione della domanda.
9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
10. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto l'archiviazione (se l'archiviazione è stata disposta dal Quartier Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza), ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione è stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, provvedono i reparti di cui al comma 3.

Art. 6

Documentazione

1. I reparti di cui all'articolo 5, comma 2, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui all'articolo 13, devono trasmettere al Centro di Reclutamento, esclusivamente con riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova, la seguente documentazione:
 - a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio, libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare, aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e della cartella personale della documentazione caratteristica;
 - c) per tutti i militari in servizio:
 - 1) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - 2) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare (D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente da tale documento.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comandi regionali o equiparati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), devono trasmettere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, la seguente documentazione, con riferimento agli ufficiali in ferma prefissata idonei alla prova scritta:

- a) il giudizio di meritevolezza previsto dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1);
- b) per i soli aspiranti in congedo:
 - 1) libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla data di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera c), punto 2);
 - 2) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica preliminare degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo in congedo, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo in congedo, giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo in congedo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica è quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
 - a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
 - b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b),

può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
9. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9

Documento di identificazione

1. Ad ogni prova del concorso i concorrenti devono esibire:
 - a) la tessera personale di riconoscimento se militari in servizio;
 - b) la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.

Art. 10

Prova preliminare

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.

2. La prova preliminare si svolgerà nel periodo dal 20 al 21 settembre 2011, presso la sede stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, di concerto con la competente sottocommissione, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.
 3. La sede, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 6 settembre 2011 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
 4. Con il medesimo avviso sarà eventualmente comunicato il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterrà di non effettuarla.
 5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
 7. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso per la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
 8. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
 9. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.
 10. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
 11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
 - a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto (1);
 - b) 75 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto (2).
 - c) 20 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
- Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie.
- I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova preliminare sarà noto, a partire dal 26 settembre 2011, con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 10, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta – della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti ricompresi tra le materie oggetto della prova orale – che avrà luogo il giorno 3 ottobre 2011, alle ore 09,00, presso la sede che sarà resa nota con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero con quello di cui al medesimo articolo 10, comma 13.
2. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 26 settembre 2011, con avviso consultabile sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 12

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 13

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal 20 ottobre 2011, con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5:
 - a) per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale di cui all'articolo 17, se militari del Corpo in servizio;
 - b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 14, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 14

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data del 15 ottobre 2011.
2. L'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1 è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
8. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono convocati per l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 15

Requisiti psico-fisici

1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera b), devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
 - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
 - 1) lo stato di buona salute;
 - 2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
 - 3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
 - 4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positività agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2, comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
 - a) neurologica;
 - b) psichiatrica;
 - c) otorinolaringoiatrica;
 - d) oculistica;
 - e) odontostomatologica;
 - f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere:
 - a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
 - b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
 - c) acutezza visiva:
 - 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;

- 2) campo visivo e motilità oculare normale;
 - d) visione binoculare;
 - e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
 8. La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
 9. Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui *deficit* sia superiore ai seguenti parametri:
 - a) monolaterale: 35 dB;
 - b) bilaterale: P.P.T. 20%.
 11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
 - a) dell'urina ed ematochimici;
 - b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
 - c) test psico-clinici.
 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12 sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
 17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
 19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la

competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 ottobre 2011.

Art. 16

Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo

1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di giorni 30. I militari che nello stesso anno già hanno beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria, concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 17

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo speciale", secondo il calendario e presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6, se militari in servizio, ovvero con la convocazione di cui all'articolo 14, comma 8, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), e sarà svolta con le modalità definite nel Foglio d'Ordini n. 54, datato 7 dicembre 1999, del Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) test intellettivi, per valutare la capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
5. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.

6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 18

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente nelle prove facoltative di cui all'articolo 19. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 19

Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui all'articolo 18, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica con le modalità indicate in allegato 4.
2. Il giudizio sulle citate prove è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalità indicate all'articolo 18, comma 4.
3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
 - a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
 - b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
 - c) 0,75 per i voti superiori a 26.

Art. 20

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 10 (se effettuata), 11, 14, 17 e 18, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, alla prova orale ed all'accertamento dell'idoneità attitudinale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, devono essere anticipate, via fax, ai numeri 0624290622 oppure 0624290676 (linea esterna), 8812622 oppure 8812676 (linea interpolizie).

Art. 21

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 18, è effettuata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. A ciascun concorrente è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli allegati 5, 6 e 7.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato, improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito della prova scritta di cui all'articolo 13, con le seguenti modalità:
 - a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del Corpo in servizio.

Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza;
 - b) consegna a mano, ovvero invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- a) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 30 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei corsi di formazione nonché, per l'anno di uscita dagli stessi, i periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
- c) i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non sono presi in considerazione;
- d) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) rendimento elevato con apprezzamento e lode | eccellente con apprezzamento e lode; |
| 2) rendimento elevato con apprezzamento | eccellente con apprezzamento; |
| 3) rendimento elevato | eccellente; |
| 4) rendimento pieno e sicuro | superiore alla media; |
| 5) rendimento distinto | superiore alla media; |
| 6) rendimento normale | nella media; |
| 7) rendimento scarso | inferiore alla media; |
| 8) rendimento mediocre | insufficiente. |

Art. 22

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), punti 1) e 2), e c)..

2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova scritta ed orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni riportate nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Le graduatorie finali di merito sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e, successivamente, notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle medesime.

Art. 23

Vincitori del concorso

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 22, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se in congedo, sono nominati vincitori sempreché conseguano l'idoneità alla visita medica di controllo alla quale sono sottoposti prima dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 24.
3. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Qualora i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria finale di merito, nell'ordine della stessa.
5. Qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma.
6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 24, l'Amministrazione può dichiarare vincitore del concorso altro candidato idoneo nell'ordine delle rispettive graduatorie, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.

Art. 24

Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale

1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in esito al quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" della Guardia di finanza e iscritti in ruolo,

secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività addestrativa.

2. Gli ufficiali in ferma prefissata, se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, sono preliminarmente sottoposti a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.

3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita medica di incorporamento prevista al comma 2, è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso o alla visita medica di incorporamento, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti in servizio o dal candidato stesso se ufficiali in ferma prefissata in congedo, via fax, entro 24 ore, al numero 861/3215 (linea interpolizie) ovvero ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 (linea esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il reparto di appartenenza, se militari in servizio, ovvero tramite il competente Comando Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni. Tale periodo, per gli ufficiali in ferma prefissata, assorbe quello eventualmente ancora da espletare.
6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata:
 - a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo;
 - b) se concludono tale ferma durante il corso di formazione, mantengono il grado rivestito fino alla conclusione dello stesso, intendendosi richiamati in servizio dalla data di congedo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
 - a) se militari in servizio permanente, sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti;
 - b) se ufficiali in ferma prefissata:
 - 1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso tale ferma. Il periodo di corso effettuato è in tal caso computato ai fini della stessa;
 - 2) collocati in congedo, negli altri casi.

Art. 25

Trattamento economico

1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati comandati in missione.
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso.

I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche in epoca successiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Roma li, 1 luglio 2011

Gen. C.A. Nino Di Paolo